

COMUNE DI SANT'AGNELLO CITTÀ METROPOLITANA DI NAPOLI	Numero 26	Data 18/06/2026	Prot.
--	----------------------------	----------------------------------	--------------

DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO:

APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E PATRIMONIALI COMUNALI NON RISCOSE IN ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 1, COMMI 102-110, DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2025, N. 199

L'anno 2026,
Il giorno 18,
del mese di Giugno,
alle ore 18.07,
nella sala delle adunanze, della sede municipale, si è riunito il Consiglio Comunale, convocato con avvisi spediti nei modi e termini di legge, in sessione Straordinaria, ed in seduta Pubblica di prima convocazione.

Presiede la seduta il/la sig. Masturzo Ottavio in qualità di Presidente C.C..-

Sono presenti ed assenti, come da appello effettuato ad inizio seduta, i signori:

Cognome e Nome	Qualifica	Presente
Masturzo Ottavio	Presidente C.C.	SI
Coppola Antonino	Sindaco	SI
Russo Maria	Consigliere	SI
De Maio Ester	Consigliere	SI
Aversa Marcello	Consigliere	SI
Gargiulo Giovanni	Consigliere	SI
Gnarra Pietro	Consigliere	NO
Mastellone Rosa	Consigliere	SI
Ciampa Antonietta	Consigliere	SI
Coppola Giuseppe (1962)	Consigliere	NO
Terminiello Mariarosaria	Consigliere	SI
Esposito Pasquale	Consigliere	SI
Massa Attilio	Consigliere	SI

Totale presenti:	11	/Totale assenti:	2
-------------------------	-----------	-------------------------	----------

Partecipa il Segretario Comunale dott. Franco Roberto.

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti alla trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

Oggetto:

APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E PATRIMONIALI COMUNALI NON RISCOSE IN ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 1, COMMI 102-110, DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2025, N. 199

Il Presidente dà lettura dell'argomento iscritto al punto n. 11 dell'ordine del giorno: "Approvazione del regolamento per la definizione agevolata delle entrate tributarie e patrimoniali comunali non riscosse in attuazione dell'articolo 1, commi 102-110, della legge 30 dicembre 2025, n. 199". Successivamente passa la parola all'Assessore al Bilancio dott. Giovanni Gargiulo che dà lettura della proposta e illustra le risultanze del documento contabile.

Si allontana il consigliere Terminiello pertanto i presenti risultano 10.

IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITO il Presidente, gli interventi e la relativa discussione sull'argomento, registrati su supporto digitale e riportati integralmente nella trascrizione allegata sub "A" al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;

PREMESSO CHE:

- l'articolo 1, commi da 102 a 109, della legge 30 dicembre 2025, n. 199 in osservanza ai principi generali dell'ordinamento tributario nonché nel rispetto dell'equilibrio dei relativi bilanci, ha disposto la facoltà per le Regioni e per gli Enti locali di introdurre tipologie di definizione agevolata dei propri tributi e delle altre entrate patrimoniali, secondo le proprie esigenze amministrative e finanziarie e con particolare riguardo a crediti di difficile esigibilità;
- l'articolo 1, comma 110, ha disposto l'abrogazione dell'articolo 13 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, che conteneva un'analogia previsione e che è stato oggetto di una controversia interpretativa che vedeva, da una parte, il Dipartimento delle finanze ritenere che la disposizione introducesse in via generale la possibilità per gli enti territoriali di adottare autonomamente forme di definizione agevolata, senza alcun vincolo temporale, in termini di annualità e, dall'altra, la Corte di Cassazione ritenere che la disposizione consentisse ai Comuni di deliberare il condono nei limiti delle obbligazioni inadempite alla data di entrata in vigore della legge n. 289 del 2002, e non per le obbligazioni sorte successivamente (cfr. sentenze nn. 11974/2012, 12679/2012, 10787/2012, 13463/2012, 16357/2012 e 7314/2014);
- l'attribuzione della predetta facoltà conferisce all'Ente una maggiore libertà gestionale nelle attività di recupero delle proprie entrate, permettendo di agire sulla componente accessoria del credito (sanzioni e interessi) al fine di massimizzare il recupero della componente capitale;

PREMESSO altresì che l'approccio interpretativo della Corte di Cassazione sull'articolo 13 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 è stato assunto anche da varie sezioni regionali di controllo della Corte dei conti che hanno ritenuto che la norma consentisse una possibilità "una tantum", con riferimento soltanto ai periodi d'imposta anteriori all'anno 2003, non essendo consentito introdurre fattispecie di condono riferite ad un arco temporale indefinito (cfr. Corte dei conti, SRC Campania, delibera n. 10/2003; SRC Puglia, n.4/2010. Corte dei conti, sezioni giurisdizionale Campania, sentenza n. 976/2011).

PREMESSO infine che, con i commi 102-110 della legge n. 199 del 2025, il legislatore ha introdotto con la definizione agevolata un nuovo strumento di gestione delle entrate locali, in coerenza con vincoli di bilancio, circoscritto a periodi temporali delimitati, anche se senza alcuna limitazione in termini di annualità definibili.

CONSIDERATO che:

- la decisione di deliberare la definizione agevolata deve avvenire in osservanza dei principi di cui agli articoli 23, 53 e 119 della Costituzione, così come espressamente previsto dall'art. 1, comma 102, legge n. 199 del 2025;
- la citata norma richiama l'osservanza dei principi generali dell'ordinamento tributario, tra i quali, per espressa previsione dell'art. 1, comma 1, della legge n. 212 del 2000, rientrano le disposizioni recate dallo Statuto dei diritti del contribuente.

CONSIDERATO inoltre che la normativa citata prevede la possibilità di escludere o ridurre le sanzioni od anche gli interessi, fermo restando, quindi, la "quota capitale", a differenza di quanto previsto dall'art. 13, legge n. 289 del 2002, che prevedeva la possibilità di ridurre anche il tributo non versato.

CONSIDERATO altresì che:

- il citato comma 102 precisa che la decisione di adottare la definizione agevolata deve riguardare in particolare i crediti di difficile esigibilità, ma questo non rappresenta un vincolo assoluto in quanto il successivo comma 103 prevede che la possibilità di introdurre forme di definizione agevolata anche con riferimento ad entrate non ancora oggetto di accertamento, quindi non catalogabili come di difficile esigibilità;
- il comma 105 precisa che "possono essere oggetto di definizione agevolata i tributi disciplinati e gestiti dalle regioni e dagli enti locali, con esclusione dell'imposta regionale sulle attività produttive, delle partecipazioni e delle addizionali a tributi erariali";
- il comma 109 prevede che "le regioni e gli enti locali possono adottare forme di definizione agevolata anche per le entrate di natura patrimoniale"; oggetto della definizione agevolata può essere anche la regolarizzazione di omessi o parziali versamenti di rate conseguenti a piani di rateazione precedentemente concessi; il comma 103 citato consente di stabilire forme di definizione agevolata anche per i casi in cui siano in corso "controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte il medesimo ente".

CONSIDERATO infine che per quanto attiene all'IMU, in presenza della quota di competenza statale, nel caso di immobili del gruppo catastale "D", la rigida posizione del Dipartimento delle finanze in merito al divieto per i Comuni di esercitare la propria potestà regolamentare con riferimento alla quota statale¹⁵, porta a ritenere che sia possibile disporre forme di definizione agevolata solo con riferimento alla quota comunale.

DATO ATTO che, ai sensi del comma 108 della legge n. 199 del 2025, il regolamento comunale di istituzione della definizione agevolata non risulta ancorato ai termini di approvazione del bilancio di previsione e pertanto potrà essere deliberato dal Comune in qualsiasi momento dell'anno.

RILEVATO che il comma 106 della legge n. 199 del 2025 dispone che la definizione agevolata approvata con regolamento dovrà riferirsi a periodi di tempo circoscritti e consentire anche l'utilizzo di tecnologie digitali per gli adempimenti richiesti ai cittadini.

RILEVATA, dalle risultanze amministrative agli atti degli uffici coinvolti nella gestione delle entrate definibili, la presenza di carichi contenuti in avvisi di accertamenti tributari per i quali è stato proposto ricorso ai sensi dell'art. 24 D. Lgs. n. 546/1992 e per i quali è tuttora pendente il relativo giudizio, corrispondenti a crediti riportati in residui attivi che, stante la loro vetustà, sono di difficile esazione;

ESAMINATA la relazione del Funzionario Responsabile del servizio finanziario, come da allegato n. 1 parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, dalla quale emerge l'opportunità e la convenienza per l'Ente di adottare la definizione agevolata, tenuto conto del presumibile incremento della riscossione dei crediti e dell'impatto sugli equilibri del bilancio derivante dalla cancellazione dei residui corrispondenti ai crediti stralciati;

ESAMINATA la proposta di "Regolamento per la definizione agevolata delle entrate tributarie del Comune di Sant'Agnello", come da allegato n. 2, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

VISTO, altresì, il comma 108 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2025, n. 199 il quale stabilisce che i regolamenti degli enti locali, in deroga all'articolo 13, commi 15, 15-ter, 15-quater e 15 quinquies, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, all'articolo 14, comma 8, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e all'articolo 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, acquistano efficacia con la pubblicazione nel sito internet istituzionale dell'ente creditore e sono trasmessi, ai soli fini statistici, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione;

RITENUTO che la definizione agevolata rappresenta uno strumento strategico per incrementare la riscossione spontanea, ridurre il contenzioso tributario pendente e

migliorare gli equilibri di bilancio attraverso il potenziale svincolo di quote del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità (FCDE).

VISTI:

- lo Statuto comunale;
- l'art. 52 del D.lgs. n. 446/1997 e l'art. 7 del D.lgs. n. 267/2000 in tema di potestà regolamentare;
- l'art. 119 della Costituzione, che garantisce l'autonomia finanziaria di entrata e di spesa di Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni.

DATO ATTO che l'approvazione dei regolamenti rientra nelle competenze del Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 42 del D.lgs. n. 267/2000.

VISTO l'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e l'articolo 7 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 in tema di potestà regolamentare;

RICHIAMATO l'articolo 119 della Costituzione, che garantisce l'autonomia finanziaria di entrata e di spesa di Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni;

VISTI i pareri dei funzionari responsabili dei servizi interessati, che si inseriscono nella presente deliberazione a sensi dell'art. 49 comma 1° del D. L.gs. 267/2000 e ss. mm. ii. così da costituirne parte integrante e sostanziale.

DATO ATTO che con il rilascio dei pareri di cui sopra, ai sensi dell'articolo 147-bis del D.lgs. 18/08/2000, n. 267, è stato assicurato sulla presente proposta di deliberazione il controllo di regolarità amministrativa e contabile.

VISTO il parere favorevole all'adozione del presente regolamento rilasciato dall'Organo di revisione con verbale n. 31 del 15/06/2026.

Con votazione espressa in forma palese dagli aventi diritto, che ha dato il seguente risultato accertato e proclamato dal Presidente:

PRESENTI N. 10

VOTANTI N. 10

VOTI FAVOREVOLI N. 8

VOTI ASTENUTI N. 2(Esposito, Massa)

VOTI CONTRARI N.0

DELIBERA

- 1) di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- 2) di avvalersi della facoltà prevista dall'articolo 1, commi da 102 a 109, della legge 30 dicembre 2025, n. 199; di approvare il "Regolamento per la definizione agevolata delle entrate tributarie e patrimoniali del Comune di Sant'Agnello", riportato nell'allegato 2 alla presente delibera, per costituirne parte integrante;
- 3) di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato nel sito internet istituzionale del Comune di Sant'Agnello;

- 4) di demandare al Responsabile della singola entrata l'adozione di tutti gli atti gestionali necessari, inclusa la predisposizione della modulistica e la massima diffusione dell'iniziativa presso la cittadinanza;
- 5) di dare atto che il provvedimento, in deroga all'articolo 13, commi 15, 15-ter, 15-quater e 15 quinquies, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, all'articolo 14, comma 8, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e all'articolo 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, acquista efficacia con la pubblicazione nel sito internet istituzionale dell'ente creditore ed è trasmesso, ai soli fini statistici, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione.

Successivamente Il CONSIGLIO COMUNALE,

Con votazione espressa in forma palese dagli aventi diritto, che ha dato il seguente risultato accertato e proclamato dal Presidente:

PRESENTI N. 10

VOTANTI N. 10

VOTI FAVOREVOLI N. 8

VOTI ASTENUTI N. 2(Esposito, Massa)

VOTI CONTRARI N.0

DELIBERA

- 1) Di dichiarare, la presente delibera immediatamente eseguibile per l'urgenza a sensi e per gli effetti dell'art. 134 comma 4 del D. Lgs. 267/2000 (Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali), motivandosi come segue: rendere operativa al più presto l'agevolazione introdotta.



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2026** / **29**

Ufficio Proponente: **Gestione Economica e Finanziaria**

Oggetto: **APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E PATRIMONIALI COMUNALI NON RISCOSSE IN ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 1, COMMI 102-110, DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2025, N. 199**

Parere Tecnico

Ufficio Proponente (Gestione Economica e Finanziaria)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 09/06/2026

Il Responsabile di Settore
dott. Mariano Aversa

Parere Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 09/06/2026

Responsabile del Servizio Finanziario
dott. Mariano Aversa

Il presente verbale viene così sottoscritto:

IL PRESIDENTE C.C.
Masturzo Ottavio

IL SEGRETARIO COMUNALE
dott. Franco Roberto

Il sottoscritto Segretario Comunale dà disposizione per la pubblicazione della presente deliberazione, mediante affissione all'albo pretorio on line.

IL SEGRETARIO COMUNALE
dott. Franco Roberto

ESTREMI DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è:

	- immediatamente esecutiva ai sensi del comma 4° del
X	immediatamente esecutiva ai sensi del comma 4° dell'art. 134 del D.Lgs. 267/2000

IL SEGRETARIO COMUNALE
dott. Franco Roberto

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale - ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art .20 e 21 D.lgs 82/2005 da:

MASTURZO OTTAVIO in data 10/07/2026
Roberto Franco in data 09/07/2026

Delibera : N.26 / del 18/06/2026

Oggetto: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E PATRIMONIALI COMUNALI NON RISCOSE IN ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 1, COMMI 102-110, DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2025, N. 199

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on line di questo comune per quindici giorni consecutivi con decorrenza dal 10/07/2026.

Sant'Agnello, 10/07/2026.-

IL RESPONSABILE DELL'ALBO PRETORIO
Coppola Carmela

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale - ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art .20 e 21 D.lgs 82/2005 da:

CARMELA COPPOLA in data 10/07/2026